ISIA di Roma (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche)



piazza della Maddalena, 53 - 00186 Roma tel. 06.6796195 - fax 06.69789623 www.isiaroma.it PEC: isiaroma@pec.it Codice fiscale 80400540581





Regolamento in materia di contribuzione studentesca (adottato con Delibera del C.d.A. n. 380/2017 ai sensi dell'art. 1, commi 252-267 della Legge n. 232/2016) Valido dall'anno accademico 2017/2018

Premesse

Visto l'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma ("Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato");

vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"), che garantisce alle predette Istituzioni una "autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici";

visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 ("Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508");

visto lo Statuto dell'ISIA di Roma approvato con Decreto della Direzione Generale AFAM n. 81 del 10 maggio 2004;

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'ISIA di Roma approvato con Decreto della Direzione Generale AFAM n. 333 del 14 luglio 2005;

considerato che, in base alle predette Disposizioni, l'ISIA di Roma può adottare Regolamenti interni per garantire maggiori efficienza ed efficacia nello svolgimento delle proprie attività istituzionali;

visto l'art. 2, c. 1 del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306 ("Regolamento recante disciplina in materia di Contributi Universitari"), non applicabile all'ISIA di Roma per i motivi esposti nei punti successivi e in quanto specificamente rivolto alle Università (infatti, quando le disposizioni sono estese al Comparto AFAM, la Legge lo esplicita direttamente, come avvenuto con la citata Legge n. 232/2016);

visto l'art. 5, c. 1 del predetto D.P.R., che limita la contribuzione studentesca per la copertura dei servizi offerti dalle Università al 20% dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, ravvisando in tal modo una contribuzione di tipo obbligatorio;

visto l'art. 9, c. 3 del Regolamento di amministrazione vigente per l'ISIA di Roma ("Contributo a carico degli Studenti per una più efficace fruizione dei servizi dell'Istituto"), ravvisando in tal modo una contribuzione eventuale ed ulteriore determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, all'interno dell'autonomia riconosciuta alle Istituzioni AFAM dall'art. 33 della Costituzione italiana e dalla Legge n. 508/1999;

considerato che l'ISIA di Roma nasce quale Istituto sperimentale di formazione superiore senza un organico di docenza; pertanto, ad eccezione di sole n. 2 unità attualmente in servizio con contratti a tempo determinato annuali, tutto il restante Personale docente svolge attività didattica in virtù di contratti di co.co.co., con retribuzione a carico del Bilancio dell'Istituto;

considerato che il contributo annuale dello Stato viene, pertanto, sostanzialmente destinato al saldo degli oneri per la docenza di cui al precedente capoverso, a differenza di quanto avviene per le Università e per le altre Istituzioni del medesimo Comparto di appartenenza AFAM (Accademie e Conservatori), per le quali il contributo ministeriale è invece destinato al funzionamento propriamente detto;

tenuto conto che il predetto limite del 20% non può, quindi, essere applicato all'ISIA di Roma, stante le specificità sopra evidenziate, e in quanto l'eventuale applicazione del limite comporterebbe una illegittima ed ingiustificabile discriminazione tra le Istituzioni destinatarie, oltre che l'impossibilità ad erogare la docenza per il conseguimento dei Titoli di studio;

in previsione del proseguimento del Corso ISIA Roma decentrato a Pordenone;

considerata la necessità di versamento del contributo annuale studentesco degli iscritti a Pordenone direttamente all'Ente che gestisce il Corso decentrato stesso (Consorzio Universitario di Pordenone), in modo da garantire l'avvio dei nuovi anni accademici in totale autofinanziamento e senza alcun onere a carico dell'ISIA di Roma e dello Stato in generale;

reputato, comunque, opportuno prevedere una quota minima a favore dell'ISIA di Roma da parte degli Studenti iscritti al predetto Corso decentrato a Pordenone;

preso atto dell'avvenuta autonomia dell'ISIA di Pescara (precedentemente Corso ISIA Roma decentrato a Pescara), con approvazione dello Statuto avvenuta con Decreto della Direzione Generale AFAM / MIUR n. 3498 del 21 dicembre 2016;

preso atto della necessità di determinare, in prima sede, il Contributo degli Studenti per l'ISIA di Pescara nel prossimo anno accademico 2017/2018, nelle more dell'insediamento dei primi Organi istituzionali, in tempo utile per la pubblicazione dei Bandi di ammissione e in attuazione delle norme transitorie disciplinate dall'art. 18 del predetto Statuto di autonomia;

preso atto che l'ISIA di Roma, a fronte di un contributo dagli Studenti mediamente inferiore a quanto previsto nelle altre Istituzioni pubbliche e private similari, garantisce comunque numerosi servizi e possibilità extra agli Studenti stessi (a titolo di esempio non esaustivo: servizio fotocopie personali gratuito fino a un certo limite; soddisfazione delle varie richieste pervenute negli anni dalla Consulta; adeguamento dei locali e delle suppellettili; offerta di numerosi tirocini formativi presso prestigiose Aziende nel settore del design; materiali gratuiti per esami; materiali gratuiti per le esercitazioni didattiche e per i Laboratori; riconoscimenti economici per lo svolgimento di attività di ricerca finanziate da Terzi; rimborsi per partecipazione a mostre, convegni, congressi, premiazioni; viaggi didattici a carico dell'Istituto; ecc.);

convenuto con il Rappresentante degli Studenti incaricato nel Consiglio di Amministrazione l'impegno nel continuare ad offrire sempre maggiori e migliori servizi da individuare e deliberare caso per caso (quali borse di studio, ulteriori possibilità di contratti di collaborazione con l'Istituto, disponibilità dei locali per proprie esposizioni, ecc.);

preso atto delle obiettive differenze tra le Sedi ISIA di Roma, Pescara e Pordenone, dovute alle specificità territoriali ed ai servizi concedibili sul posto, con necessaria differenziazione degli importi dei Contributi tra gli Studenti delle tre Sedi;

considerato che l'ISIA di Roma ha sempre applicato tutti gli esoneri totali e parziali dal pagamento del Contributo e delle Tasse a favore degli Studenti, previste dalle relative disposizioni al momento vigenti;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ISIA di Roma n. 350/2016, che ha lasciato invariati gli importi del Contributo Studenti nel corrente anno accademico;

ritenuto opportuno adeguare gli importi del Contributo Studenti alle necessità delle diverse Sedi e dopo due anni di invarianza;

vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019");

visto, in particolare, l'articolo 1, commi 252-267 della predetta Legge, attinente l'adozione di un Regolamento per la contribuzione studentesca e relativi esoneri;

ritenuta opportuna l'adozione di tale Regolamento in tempo utile per l'applicazione già nel prossimo anno accademico 2017/2018;

si adotta

il presente Regolamento in materia di contribuzione studentesca per l'ISIA di Roma, applicabile anche al proprio Corso decentrato a Pordenone, oltre che all'ISIA di Pescara ai sensi dell'art. 18, comma 1 del proprio Statuto di autonomia (Norme transitorie – "Nelle more delle approvazioni dei regolamenti, per l'ISIA di Pescara si applicano, per quanto necessario, gli stessi regolamenti vigenti per l'ISIA di Roma").

Il presente Regolamento deriva dal combinato disposto delle norme richiamate in premessa; in particolare, è ispirato da principi di equità, gradualità e progressività.

Viene allegato e forma parte integrante della relativa Delibera del C.d.A.; ha decorrenza dal prossimo anno accademico 2017/2018 ed ha validità fino a nuove disposizioni o nuove determinazioni da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Articolo 1 Validità delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 2

Importi e modalità di versamento del Contributo Studenti

1. Sede di Roma

Triennio

1° anno

prima rata di \in 850,00 da versare sul conto corrente postale dell'ISIA di Roma entro il 24 settembre 2017

seconda rata di \in 850,00 da versare sul conto corrente postale dell'ISIA di Roma entro il 4 febbraio 2018

2° e 3° anno per ciascun anno:

prima rata di € 850,00 da versare sul conto corrente dell'ISIA di Roma entro il 15 ottobre 2017

seconda rata di € 850,00 da versare sul conto corrente postale dell'ISIA di Roma entro il 4 febbraio 2018

Biennio

Per ciascun anno:

prima rata di € 900,00 da versare sul conto corrente postale dell'ISIA di Roma entro il 15 ottobre 2017

seconda rata di € 1.100,00 da versare sul conto corrente postale dell'ISIA di Roma entro il 4 febbraio 2018

2. ISIA di Pescara

Triennio

1° anno

Prima rata di € 900,00 da versare sul conto corrente dell'ISIA di Pescara entro il 24 settembre 2017

seconda rata di € 800,00 da versare sul conto corrente dell'ISIA di Pescara entro il 4 febbraio 2018

2° e 3° anno per ciascun anno:

prima rata di \in 900,00 da versare sul conto corrente dell'ISIA di Pescara entro il 15 ottobre 2017

seconda rata di € 800,00 da versare sul conto corrente dell'ISIA di Pescara entro il 4 febbraio 2018

Biennio

Per ciascun anno:

prima rata di \in 1.000,00 da versare sul conto corrente dell'ISIA di Pescara entro il 15 ottobre 2017

seconda rata di € 1.000,00 da versare sul conto corrente dell'ISIA di Pescara entro il 4 febbraio 2018

3. Corso decentrato a Pordenone

Triennio

1° anno

rata unica di € 100,00 da versare sul conto corrente postale dell'ISIA di Roma entro il 15 ottobre 2017

prima rata di \in 900,00 da versare al Consorzio Universitario di Pordenone entro il 15 ottobre 2017

seconda rata di \in 850,00 da versare al Consorzio Universitario di Pordenone entro il 4 febbraio 2018

2° e 3° anno per ciascun anno:

rata unica di € 100,00 da versare all'ISIA di Roma entro il 15 ottobre 2016 prima rata di € 800,00 da versare al Consorzio Universitario Pordenone entro il 15 ottobre 2017

seconda rata di € 800,00 da versare al Consorzio Universitario Pordenone entro il 4 febbraio 2018

Re-iscritti e Fuori-Corso

- a) Re-iscritti a un anno del triennio o del biennio: importi, scadenze e modalità di versamento previsti per l'anno da ripetere;
- b) Fuori-Corso del Vecchio Ordinamento: € 250,00 in un'unica rata da versare sul conto corrente dell'ISIA di Roma e da saldare entro la scadenza di presentazione della domanda di tesi per la sessione invernale dell'anno accademico 2016/2017;
- c) Fuori-Corso del Nuovo Ordinamento: pagano solo la prima rata del 3° anno del triennio (in caso di Fuori-Corso del triennio) e del 2° anno biennio (in caso di Fuori-Corso del biennio), da versare sul conto corrente postale dell'ISIA di Roma (per la sede di Roma), sul conto corrente postale dell'ISIA di Pescara (per gli Studenti iscritti al Corso di Pescara) e sul conto corrente del Consorzio Universitario di Pordenone (per gli Studenti iscritti al Corso decentrato a Pordenone);
- d) Contributo di ricognizione: gli Studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dall'ISIA, determinato in euro 250,00 per ogni anno di ricognizione, oltre al pagamento delle tasse del contributo previsto per l'anno accademico di nuova iscrizione.
- 4. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme sulla Tassa regionale per il diritto allo Studio, eventuali contributi per servizi prestati su richiesta dello Studente per esigenze individuali, per le imposte erariali, ecc.

Articolo 3 Conseguenze per ritardo dei versamenti

Nel caso di ritardo nei versamenti, non sarà possibile accedere agli esami, alla tesi, non si potranno ottenere certificazioni, ottenere rimborsi per viaggi, partecipazione ad eventi, non si riceveranno gli eventuali contributi per la mobilità Erasmus, ecc.

Articolo 4 Esenzioni

- 1. Esoneri previsti dalla Legge n. 232/2016:
- Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli Studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- a) appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le disposizioni vigenti e, in particolare, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
- b) sono iscritti all'ISIA da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla precedente lettera a).

Per gli Studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), il Contributo annuale è quantificato al 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.

Per gli Studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla precedente lettera c), ma non quello di cui alla precedente lettera

b), il Contributo non può superare quello determinato ai sensi dei precedenti commi, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.

Nel calcolo del Contributo, lo stesso dovrà essere versato con arrotondamento a favore dello Studente per difetto all'unità inferiore (ad esempio, per un Contributo calcolato e dovuto in euro 236,85 l'importo dovuto sarà 236,00).

- 2. Borse di studio Laziodisu: gli Studenti in possesso dei requisiti, possono presentare direttamente alla Laziodisu domanda per l'ottenimento di una borsa di studio (Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 9 comma 2 e successive modifiche e integrazioni). Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda alla Laziodisu è, normalmente, molto ravvicinata (di solito, entro il mese di luglio). Ove all'atto dell'iscrizione non siano ancora state pubblicate le graduatorie dei vincitori o idonei per il conseguimento delle borse di studio regionali, lo Studente è tenuto al pagamento delle rate entro i termini previsti, salvo il diritto al rimborso successivo se incluso in dette graduatorie. Gli importi rimborsabili sono esclusivamente quelli versati sui conti correnti dell'ISIA di Roma e dell'ISIA di Pescara in quanto Enti pubblici (vedi anche quanto al successivo articolo 5 punto 8).
- 3. Esonero totale per portatori di handicap (Legge 104/1992) o con invalidità almeno del 66%: esonero totale delle tasse universitarie e di quelle erariali; bisogna richiedere l'esonero direttamente nella domanda di iscrizione, allegando documentazione ufficiale della propria invalidità (in copia conforme o mostrando l'originale).
- 4. Esonero parziale per reddito: esonero delle sole tasse erariali (tassa di immatricolazione, se dovuta, e tassa di frequenza) se si rientra nei limiti di reddito indicati dalla circolare annuale del MIUR Dipartimento per l'Istruzione (normalmente disponibile sui siti degli Enti preposti, fin dal mese di gennaio); obbligo, invece, del versamento della tassa regionale Laziodisu e del Contributo per l'ISIA; bisogna richiedere l'esonero direttamente nella domanda di iscrizione, allegando in originale l'ISEE rilasciato da un ente autorizzato (INPS, CAAF, ecc.).

Articolo 5 Disposizioni varie

- 1. La Tassa regionale per il diritto allo Studio deve essere versata all'Ente regionale in base alla Provincia di immatricolazione. Pertanto, per gli iscritti a Roma e Pordenone, tale tassa sarà versata alla "Laziodisu"; mentre, gli Studenti di Pescara provvederanno al versamento nei confronti del competente Ente regionale per l'Abruzzo, previo accreditamento presso lo stesso (in tutti i casi, i dati per il versamento saranno indicati nella domanda di immatricolazione / iscrizione).
- 2. Nel caso di Studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia, non si applicano le esenzioni previste nel presente Regolamento ed il Contributo è da versare per intero (ciò ai sensi dell'art. 1, comma 261 della Legge n. 232/2016, in quanto risulterebbe inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159).
- 3. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE saranno aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a sèguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 della citata Legge n. 232/2016.
- 4. Iscrizione con riserva: se uno Studente si iscrive con riserva ad un anno accademico e poi tale iscrizione decade (per mancato conseguimento del diploma, per insufficienza dei crediti, ecc.) lo Studente potrà utilizzare l'eventuale differenza tra quanto versato per il Contributo e quanto realmente dovuto, come credito per l'iscrizione all'anno successivo; nel caso di mancata iscrizione, non è previsto alcun rimborso.

- 5. I contributi già versati non possono essere in alcun modo rimborsati, salvo ritiro dalle lezioni formalizzato per iscritto prima dell'inizio delle stesse e salvo mancata iscrizione per mancanza dei requisiti oggettivi in sede di immatricolazione / iscrizione o per successivo accertamento della sussistenza di condizioni oggettive che danno diritto alla restituzione.
- 6. Modalità pagamento: tutti gli importi e i dati per il pagamento delle tasse erariali, regionali e dei Contributi verranno comunque riportati sulla domanda di iscrizione (anche consultando il sito ufficiale dell'Istituto o chiedendo approfondimenti agli Uffici didattica).
- 7. Detraibilità oneri: si conferma che i Titoli rilasciati dall'ISIA (sede di Roma e Corsi decentrati a Pescara e Pordenone) sono equipollenti ai Titoli rilasciati dalle Università (a titolo di esempio non esaustivo, vedi articoli n. 102 e 103 Legge di stabilità 2013, n. 228/2012) e, pertanto, gli oneri per l'iscrizione sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera E) del TUIR (e successive modifiche ed integrazioni).
- 8. Si evidenzia che i Contributi versati direttamente sui conti correnti postali dell'ISIA di Roma e di Pescara (in qualità di Enti pubblici) saranno oggetto della comunicazione annuale obbligatoria secondo gli appositi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate (Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 Pubblicato il 27/01/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

Mentre i Contributi versati al Consorzio Universitario di Pordenone per il Corso ISIA Roma decentrato a Pordenone non saranno oggetto di tale comunicazione in quanto il Consorzio è un Ente privato che collabora con l'ISIA di Roma per la gestione sul posto del Corso in virtù di apposite Convenzioni, con un proprio Bilancio e con proprie procedure non riferibili all'ISIA di Roma. Per l'eventuale detrazione anche dell'importo versato al Consorzio, si rinvia alle disposizioni fiscali vigenti.

9. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano diretta ed immediata applicazione le disposizioni vigenti al riguardo.